



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/04/2006

=====

ADDI' 21/04/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio GUZZUPI

\*\*\*\*\* OXISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BONELLI - CIANI - DE ANGELIS - RANUCCI -  
TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 231

Oggetto:

Adozione del Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali)".



231 21 APR. 2006 *lu*

**OGGETTO:** Adozione del Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali)".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la L.R. del 18 Febbraio 2002, n. 6, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n° 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" che all'art. 36, prevede la redazione del Regolamento forestale;

Visto il Regolamento regionale del 18 apr 2005, n. 7, che indica la disciplina unitaria e coerente con i principi d'uso sostenibile delle risorse forestali nonché persegue la valorizzazione multifunzionale delle risorse stesse;

Premesso che la corretta gestione delle risorse agro-silvo-pastorali, è diretta alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione dai processi di degrado, allo sviluppo della realtà sociale ed economica locale nonché alla crescita della qualità della vita, pertanto nell'interesse della collettività in generale;

Atteso che il patrimonio boscato regionale ammonta a circa 1/3 della superficie territoriale regionale (Inventario Forestale Nazionale);

Considerato che lo sviluppo del patrimonio forestale dipende anche dal perfezionamento degli strumenti amministrativi posti in essere, capaci di assicurare la maggiore trasparenza e chiarezza a supporto degli interessati nonché degli organi di vigilanza e di controllo;

Considerata la nota n. 99597/2°/03, del 21 giugno 2005, con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, ha inteso avviare un monitoraggio con le istituzioni interessate, sull'attuazione del Regolamento regionale del 18 aprile 2005, n. 7, inteso ad apportare le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie;

Ritenuto utile apportare alcune modifiche al Regolamento regionale del 18 aprile 2005, n. 7, al fine di garantire la necessaria aderenza alle specifiche esigenze emerse nel corso dell'applicazione dello stesso;

all'unanimità,

## DELIBERA

Di adottare il Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali)", costituito di n. 4 articoli, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



IL DIRETTORE  
*Dott. Raniere De Filippis*

21 APR. 2006



alla DELIB. N. 231 Del  
21 APR 2006

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 – Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”



Rca  
Sf

**ART. 1**

*(Modifica all'articolo ~~6~~ del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) le parole: "ma non vincolanti" sono soppresse.



Re. S.

## ART. 2

*(Modifiche dell'articolo 20 del r.r. 7/2005)*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del r. r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

“1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:

- a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo in qualsiasi periodo dell'anno;
- b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo;
- c) per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50 % al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato.”.

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1. bis. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nonché i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell'anno, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.”.



*SB Fer*

**ART. 3**

*(Modifica all'articolo 39 del r.r. 7/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 39 del r. r. 7/2005, le parole: "ad eccezione del periodo a rischio di incendi boschivi, qualora debbano usarsi strumenti alimentati da motore a scoppio" sono soppresse.



Sos Fu

**ART. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



S3  
RBR